

Avviso ai litiganti

L'accertamento con adesione è valido anche senza il confronto

17 Giugno 2016

L'assenza del contraddittorio non comporta la nullità del procedimento fiscale, non essendo prevista dalla legge una specifica sanzione

SINTESI: In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza ex articolo 6, Dlgs 218/1997, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge (*cf. ex multis* Cassazione 29127/2011 e Cassazione 21760/2012).

Ordinanza n. 11438 dell'1 giugno 2016 (udienza 27 aprile 2016)

Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Iofrida Giulia

Articolo 6, Dlgs 218/1997 - Accertamento con adesione - La mancata convocazione del contribuente a seguito dell'istanza non comporta la nullità dell'accertamento

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/laccertamento-adesione-e-valido-anche-senza-confronto>